

Elaborato da Associazione Pensionati Cariplo e Banca Intesa

PROMEMORIA SUCCESSIONI

Dicembre 2009

LE TIPOLOGIE

Successione Legittima (quando non c'è testamento e quando il testamento dispone solo di una parte dei beni)

Si apre a favore di:

- Figli legittimi, naturali o adottivi;
- Coniuge, anche se separato consensualmente senza addebito di colpa*;
- Ascendenti, Fratelli e Sorelle, (ma solo se il defunto non lascia figli) ;
- Altri parenti fino al sesto grado.

**Il coniuge separato con addebito di colpa ed il divorziato, perde ogni diritto ereditario, sempreché non percepisca un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.*

NB. Le quote che verranno attribuite in base alla legge sono molto varie e vanno analizzate caso per caso.

Successione Testamentaria

Ciascuno può disporre dei propri beni in tutto o in parte mediante testamento olografo (*scritto a mano per intero dal testatore contenente luogo, data e firma*), ovvero mediante testamento pubblico o segreto depositati presso il Notaio.

Il testamento per essere esecutivo dovrà essere pubblicato e registrato a cura del Notaio. Il testatore potrà disporre di tutto o di parte dei propri beni ma **dovrà rispettare sempre** (ad evitare litigi futuri) la quota che la legge riserva ai legittimari , quota così stabilita :

- Coniuge, anche se separato (in mancanza di figli, genitori e ascendenti)	-metà del patrimonio
- Figlio (in mancanza del coniuge)	-metà del patrimonio
- Due o più figli (in mancanza del coniuge)	-due terzi del patrimonio
- Genitori o ascendenti (in mancanza di figli e coniuge)	-un terzo del patrimonio
- Coniuge e un figlio	-due terzi del patrimonio
- Coniuge e più figli	-tre quarti del patrimonio
- Coniuge e ascendenti	-tre quarti del patrimonio

Attenzione-

- non esistono quote di riserva (o di legittima) per i collaterali (es. fratelli, zii, nipoti, cugini)
- la lesione della quota di legittima deve essere fatta valere in sede di Tribunale da chi si ritiene danneggiato

*-L'eventuale **rinuncia all'eredità** deve essere effettuata mediante atto reso presso Notaio o Cancelleria della Pretura e riguarderà tutti i beni caduti in successione. Si tenga presente che, in base al grado di parentela del rinunziante, la rinuncia all'eredità può dar luogo al subentro di altri eredi per rappresentazione (discendenti dei figli del defunto ovvero figli di fratelli o sorelle del defunto), oppure all'accrescimento delle quote ereditarie a favore degli altri coeredi.*

N.B. – Se fra gli eredi vi sono minori o persone che sono sotto tutela legale, i legali rappresentanti dei medesimi dovranno espletare la procedura per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, rivolgendosi al Giudice Tutelare di competenza. L'accettazione con beneficio di inventario può essere prudenzialmente praticata da ogni erede e/o legatario ove si sospetti che nell'asse ereditario le passività superino le attività.

LE IMPOSTE

Imposta sulle successioni

Per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'oggetto della tassazione è costituito dall'asse ereditario (*immobili, terreni e diritti reali immobiliari, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, certificati di deposito, libretti di risparmio, Pronti contro termine, eventuali valori contenuti in cassette di sicurezza, derivati, conti correnti anche postali, crediti ecc.: sono esclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, compresi quelli sottostanti alle operazioni di Pronti Contro Termine*), dedotte le eventuali passività comprovate da idonea documentazione (esempio: debiti tributari, quote di mutuo residue, prestiti, spese mediche, obblighi generici disposti a carico degli eredi).

Regime di tassazione (alla data del dicembre 2009)

Le aliquote sono le seguenti:

- 1) coniuge ed altri parenti in linea retta (es. figli): 4% con **franchigia di 1.000.000 euro** per ogni beneficiario;
- 2) fratelli e sorelle: 6% con franchigia di 100.000 euro per beneficiario
- 3) altri parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6% senza franchigia;
- 4) altri soggetti : 8% senza franchigia.

Se l'erede è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave (legge n.104/92), l'imposta si applica sulla quota eccedente il 1.500.000 euro, a prescindere dal legame di parentela con il dante causa.

Ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta, si deve tener conto di tutte le donazioni in vita fatte dal defunto a favore dello stesso erede o legatario (comprese quelle compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata).

La dichiarazione di successione deve essere presentata **entro dodici mesi dal decesso** (art. 39, comma 12 sexies Legge 326/2003) anche da uno solo degli eredi con l'apposito modello (mod.4), reperibile presso qualsiasi Agenzia delle Entrate o sul sito internet della stessa Agenzia.

Se il defunto aveva la residenza in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza, oppure se questa non è nota o è all'estero all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", via Canton 20 – 00144 ROMA.

N.B. – ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE, nel caso in cui la successione si devolve, per legge o testamento, a favore del coniuge e/o parenti in linea retta del defunto, l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 25.882,84 e non comprende beni immobili o diritti immobiliari, si è esonerati dal presentare la denuncia di successione.

ADEMPIMENTI

Beni immobili :

Per i beni immobili o diritti immobiliari compresi nell'attivo ereditario, sono dovute le **imposte ipotecaria e catastale** rispettivamente del **2%** e dell'**1%** (con un versamento minimo di euro 168 cadauna) commisurate al valore degli stessi determinato come sotto indicato.

Peraltro, qualora **almeno** uno dei beneficiari della successione si trovi nella condizione di poter richiedere i benefici dell'acquisizione come "prima casa", le suddette imposte sono dovute nella misura fissa di **euro 168 cadauna**.

Tali imposte dovranno essere auto liquidate e versate all'erario con il mod.F 23, prima della presentazione della dichiarazione di successione, insieme con la tassa ipotecaria e all'imposta di bollo pari, rispettivamente a euro 35,00 e euro 58,48 per ciascuna Conservatoria interessata, nonché con i tributi speciali di euro 18,60 per ogni formalità ipotecaria ed euro 6,20 per ogni voltura catastale.

\

Rivalutazione automatica

Ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale il valore degli immobili è così determinato:

TERRENI NON EDIFICABILI: moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per il coefficiente 90 (reddito dominicale moltiplicato per 112,5).

TERRENI EDIFICABILI: il valore di mercato

FABBRICATI: (Abitazioni e relative pertinenze): rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per:

- . 110 per la prima casa e la relativa pertinenza
- . 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (esclusi A/10 e C/1).
- . 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D.
- . 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Beni Mobili:**Sono i conti correnti, i libretti nominativi, i depositi amministrati, i fondi di investimento, i pronti/termine, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi, azioni ecc. intestati o cointestati al defunto**

La banca o l'ufficio Postale ricevuta comunicazione ufficiale del decesso del defunto appone il blocco sui rapporti intestati o cointestati al defunto stesso e, per lo svincolo, richiede la produzione della seguente documentazione in copia autentica:

- atto notorio eretto avanti a Notaio o Pretore alla presenza di due dichiaranti estranei alla successione, nel quale vengono indicati gli aventi diritto alla successione;
- copia dell'eventuale verbale di pubblicazione del testamento;
- copia della dichiarazione di successione contenente l'indicazione dei beni in essere presso la banca (conti correnti, depositi amministrati, fondi di investimento, certificati di deposito, eventuali valori contenuti nelle cassette di sicurezza, ecc.).

N.B. – Ai fini della denuncia di successione, la banca o la Posta dovrà fornire su richiesta dell'erede/i o del Notaio incaricato della successione, una lettera con l'indicazione di tutti i rapporti intestati o cointestati al defunto, con riferimento alla data del decesso. Si precisa che i saldi dei libretti, certificati di deposito e conti correnti che dovranno essere denunciati comprenderanno gli interessi maturati a tale data, nonché gli assegni presentati al pagamento il giorno del decesso e nei tre giorni antecedenti alla data della morte (saldo contabile).

CASSETTE DI SICUREZZA (O ARMADI – CASSEFORTI - PLICHI ECC.)

Per procedere allo svincolo del contenuto, la banca richiederà l'inventario dei beni contenuti nella cassetta medesima, che dovrà essere redatto a cura del Notaio (o del Cancelliere del Tribunale), in presenza del Funzionario dell'Agenzia delle Entrate (avvisato dalla banca) e degli eredi.

N.B. – Nel caso di attività in essere presso la banca intestate solo ad uno dei coniugi che si trovavano IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI, tali attività devono considerarsi facenti parte della comunione medesima al momento del decesso dell'intestatario, per cui il 50% di tali rapporti risulta già di proprietà del coniuge superstite e non deve concorrere a formare oggetto di denuncia di successione e potrà essere svincolato dal coniuge medesimo.

ASSICURAZIONI SULLA VITA

Inviare alla Compagnia di assicurazione entro due anni dalla morte: comunicazione del decesso del contraente con il certificato di morte

Gli Enti gestori di polizze di assicurazioni sulla vita stipulate dal defunto provvederanno alla liquidazione di quanto dovuto a favore dei beneficiari indicati in sede di stipulazione della polizza.

Il relativo provento è esente dall'imposta di successione.

BENI MOBILI REGISTRATI:

Sono beni mobili registrati quelli i cui certificati di proprietà sono trascritti in pubblici registri, quali ad esempio autovetture, motocicli, natanti ecc.

La proprietà dei beni intestati al "de cuius", dovrà essere trasferita agli eredi mediante apposito atto notarile prima di qualsiasi atto dispositivo sugli stessi. (Es. vendita)

PENSIONI

Comunicare subito al Fondo Pensione Cariplo o agli altri Enti pensionistici (es. Inps), la data del decesso mediante trasmissione dei seguenti documenti:

- certificato di morte rilasciato dal Comune di residenza,
-
- certificato Storico di stato di famiglia riferito alla data del decesso
-
- certificato di matrimonio (per il coniuge superstite).
- copia autentica di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, autenticato dal Comune di residenza dalla quale risulti oltre a tutte le attestazioni di rito in merito alla successione:
 - a)il nome degli eredi se il defunto ha lasciato testamento
 - b)che gli eredi godono tutti della piena capacità di agire e di succedere
 - c)che tra i coniugi non è mai intervenuta sentenza di separazione giudiziale o consensuale, né di divorzio, né sono pendenti procedure giudiziarie in tal senso, né sono passate in giudicato sentenze di separazione
 - d)che i coniugi stessi hanno sempre coabitato
- fotocopie del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale della vedova
- Mod. RED (se esiste) del coniuge superstite attestante il reddito del coniuge stesso relativo all'anno in corso.

Solo nei confronti dell'INPS (in quanto Ente Pubblico), tutta la documentazione di cui sopra è sostituita dalla dichiarazione rilasciata su apposito modulo (Mod. SO.1), disponibile presso la sede INPS di competenza, e dovrà essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto a riceverla.

Eventuali ratei di pensione accreditati dopo la data del decesso, dovranno essere tenuti a disposizione, in quanto saranno recuperati dagli Enti pensionistici per essere inseriti , se dovuti, nell'asse ereditario, unitamente ai ratei di tredicesima maturati.

REVERSIBILITA' PENSIONI

La quota reversibile della pensione del "de cuius", è pari al 60% della pensione lorda INPS ed altri Enti statali ed **al 70% della sola pensione integrativa erogata dal "Fondo Pensioni CARIPLO"**.

L'art 1 comma 41 della legge 8 Agosto 1995 n° 335, ha stabilito una ulteriore riduzione della quota reversibile **del 50%** se il reddito personale lordo del coniuge superstite è uguale o superiore a 5 volte l'ammontare della pensione minima tempo per tempo vigente (*attualmente ca. 458,00 euro mensili*) , **del 40%** per redditi uguali o superiori a 4 volte la pensione minima, o **del 25%** nel caso di redditi uguali o superiori a 3 volte la pensione minima, mentre non è prevista alcuna riduzione per i redditi di importo inferiore.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano se nel nucleo familiare figurano figli minori, studenti fiscalmente a carico o inabili.

Le riduzioni **non** si applicano alla pensione integrativa erogata dal Fondo Pensioni Cariplo. Inoltre il Fondo, indipendentemente da quanto sopra, opererà in modo che la superstite venga erogato comunque il minimo statutario previsto (ca. 1700 € mensili).

Utenze

E' opportuno richiedere a tutti gli Enti fornitori di servizi (a2a, Enel ,Telecom o altri enti fornitori di servizi telefonici ecc.), il cambio di intestazione dei contratti di fornitura e, nel caso di domiciliazione delle bollette di pagamento, segnalare le coordinate bancarie del nuovo conto sul quale si desidera vengano domiciliati i pagamenti.

E' opportuno inoltre mantenere in vita il vecchio conto di domiciliazione, con un congruo fondo, fintantoché le operazioni di trasferimento siano tutte andate a buon fine.

Mutui

Per i mutui eventualmente in essere intestati o cointestati al defunto, dovrà essere richiesta la modifica dell'intestazione.

Armi registrate

L'eventuale presenza di armi registrate, porto d'armi ecc., dovrà essere notificata all'autorità di Pubblica Sicurezza per gli adempimenti del caso.

Tassa raccolta rifiuti

Alcuni Comuni, tra i quali anche Milano, prevedono l'abbattimento di un terzo della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui l'appartamento interessato sia abitato da una sola persona.

Verificandosi tale situazione a seguito del decesso, occorrerà notificare la circostanza all'ufficio tributi del Comune interessato (per Milano via Silvio Pellico, 16), entro il giorno 16 del mese di gennaio successivo, per ottenere la riduzione della tassa a partire dall'anno di avvenuta notificazione.

I.R.P.E.F.

La dichiarazione dei redditi che il defunto avrebbe dovuto presentare, dovrà essere inoltrata da uno degli eredi utilizzando esclusivamente il modello Unico, nei termini ordinari, se il decesso è avvenuto entro il 31/03 dell'anno di presentazione, altrimenti usufruendo di una dilazione dei termini di 6 mesi.

Il predetto modello Unico, intestato al defunto e riguardante esclusivamente i redditi, le detrazioni e le deduzioni dello stesso, dovrà essere completato con l'indicazione dei dati dell'erede dichiarante.

Come già segnalato nella sezione "beni immobili", non sarà necessaria alcuna dichiarazione ai Comuni ai fini I.C.I., perché le stesse saranno direttamente trasmesse da parte degli Uffici delegati a ricevere la denuncia di successione, mentre sarà ovviamente a carico degli eredi beneficiari, il versamento, pro quota, degli importi dovuti.

Il decesso del contribuente che aveva presentato la dichiarazione a mezzo del mod. 730, fa venir meno l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dalla dichiarazione stessa.

Se il decesso è avvenuto prima della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d'imposta comunicherà agli eredi, utilizzando le voci del modello 730/3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che dovranno essere versate dagli eredi nei termini previsti senza obbligo per gli acconti relativi al successivo periodo di imposta.

Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto comunicherà agli eredi gli importi utilizzando le voci del prospetto di liquidazione (mod. 730/3), provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione (mod. CUD).

Questo credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono (o possono) presentare per conto del defunto (art.65 Dpr 600 del 29/9/73). In alternativa possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'Art. 38 del Dpr 602 del 29/9/73.

Occorre ricordare che le rate non usufruite delle detrazioni fiscali 36-41% per ristrutturazioni immobiliari e 55% per la riqualificazione energetica passano di diritto ai soli eredi che detengono direttamente gli immobili, secondo le modalità originarie del soggetto che ne usufruiva (n° delle rate) e per l'intero anno a partire dal periodo d'imposta relativo al decesso (Circ. 95/E del 24/2/1998).

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Alla dichiarazione di successione dovranno essere, in genere, allegati:

- Certificato di morte (in carta libera ed originale)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'indicazione delle generalità complete del defunto, la data di morte, l'ultima residenza in vita del medesimo, le modalità di successione (per legge o testamento), le generalità complete degli eredi precisando il grado di parentela con il defunto stesso.
- Copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento (in caso di successione testamentaria)
- Copia autentica dell'atto di eventuale rinuncia all'eredità
- Copia mod. F23 relativo al pagamento delle imposte ipocatastali di cui sopra.
- Visura catastale degli immobili da richiedere all' Agenzia del Territorio
- Certificato di destinazione urbanistica, in caso di terreni, da richiedere al Comune
- Prospetto di liquidazione delle Imposte
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti di spettanza delle agevolazioni "prima Casa" (ove ne ricorrano i presupposti)
- Documento di riconoscimento e codice fiscale sia del defunto che degli eredi
- copia autentica del verbale di inventario della cassetta di sicurezza (ove esistente)
- lettera della banca o Posta contenente l'indicazione dei beni da svincolare.

Ovviamente, l'Amministrazione Finanziaria, potrebbe richiedere dell'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, in relazione alla particolarità della successione.)

Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di successione, dovrà essere presentata la richiesta di voltura degli immobili presso gli Uffici del Territorio (ex Catasto), con l'apposito modulo fornito dall' Amministrazione Finanziaria o dall'ex Catasto.

N.B. – Gli eredi e legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione, sono esonerati dall'obbligo della denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , posto che saranno i locali Uffici dell'Agenzia delle Entrate a trasmettere copia della denuncia di successione ricevuta ai Comuni interessati.

CONTATTI PER CONSULENZE E CHIARIMENTI

	argomenti	telefono
Assoc. PENSIONATI	Invio fascicolo-sito Internet Predisposiz. appuntamenti	02 866497
Enzo Capolongo	Fisco-mod.730-unico	Fissare appuntamento
Alida De Pieri	Consulenza generale e informazioni	“ “
Geom. Enrico Moneta	Denunce-imposte- accertamenti catastali	“ “
Giorgio Ardore	Pensioni erogate da Fondo Cariplo	“ “
Franco Caja	Rapporti con INPS	“ “
Roberto Razzaboni	“ “ “	“ “

A causa della complessità degli argomenti sarebbe opportuno sottoporre i problemi per iscritto possibilmente tramite e-mail.